

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

nale UIE) fissa le condizioni per i vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi i controlli di sicurezza delle diverse fasi del processo di produzione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 26, paragrafo 2,

(4) Al fine di tutelare la qualifica sanitaria del pollame nell'Unione e agevolare gli scambi di pollame e di carni di pollame, è opportuno che le condizioni stabilite per i vaccini contro la malattia di Newcastle e il loro utilizzo nei paesi terzi da cui sono consentite le importazioni tengano conto delle condizioni fissate per tali vaccini nel manuale UIE.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽²⁾ fissa le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive o condizioni specifiche in base alla qualifica di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in relazione alla malattia di Newcastle.

(5) A tal fine è opportuno che i criteri generali riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte I, del regolamento (CE) n. 798/2008, rinvino alle condizioni del manuale UIE, le quali costituiscono un riferimento dinamico in modo da tenere conto degli aggiornamenti regolari di tale manuale dovuti ai nuovi sviluppi scientifici.

(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce inoltre le condizioni per determinare se un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento sia considerato indenne dalla malattia di Newcastle. Uno di tali criteri è che non deve essere stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte I, di detto regolamento. La parte II, punto 2, di tale allegato fissa criteri specifici per i vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi i vaccini inattivati.

(6) Inoltre, alla luce dei progressi tecnici nella produzione di vaccini contro la malattia di Newcastle, in particolare per quanto riguarda le tecniche di inattivazione e le condizioni stabilite dal manuale UIE, i criteri specifici riguardanti i vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 devono essere soppressi.

(3) Il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (ma-

(7) È necessario modificare talune disposizioni concernenti le carni di pollame stabilite nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 798/2008 e il corrispondente modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato così da tenere conto delle modifiche dell'allegato VI di tale regolamento.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(8) Il regolamento (CE) n. 798/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

- (9) È opportuno stabilire per il presente regolamento una data di applicazione che coincida con la data di applicazione della decisione 93/152/CEE della Commissione ⁽¹⁾, quale modificata dalla decisione 2010/633/UE ⁽²⁾ che introduce analoghe modifiche ai criteri relativi ai vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, VI e VII del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35.

⁽²⁾ Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Gli allegati I, VI e VII del regolamento (CE) n. 798/2008 sono così modificati:

- a) la parte 2 dell'allegato I, del modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) è sostituita dalla seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo					
	Tel.					
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
I.11. Luogo di origine			I.12.			
Nome		N. di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>			Nave <input type="checkbox"/>			
Automezzo <input type="checkbox"/>			Treno <input type="checkbox"/>			
Altro <input type="checkbox"/>			I.17.			
Identificazione			I.18. Descrizione della merce			
Riferimento documentale						
I.19. Codice del prodotto (codice SA)				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura				I.22. Numero di colli		
Ambiente <input type="checkbox"/>				Di refrigerazione <input type="checkbox"/>		
Di congelazione <input type="checkbox"/>						
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per:						
Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Numero di riconoscimento degli stabilimenti						
Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Tipo di trattamento	Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero	Numero di colli
						Peso netto

PAESE

POU (carni di pollame)

II.	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di pollame ⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, capo V, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;</p> <p>⁽²⁾ [g) soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]</p> <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato:</p> <p>II.2.1. provengono:</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ [dal territorio contrassegnato dal codice;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ <i>oppure</i> dal/dai compartimento/i ;]</p> <p>che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i:</p> <p>dall'influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008; e dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;</p> <p>II.2.2. sono state ottenute da pollame che:</p> <p>⁽⁴⁾ [non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [è stato vaccinato contro l'influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p> <p>II.2.3. sono state ottenute da pollame tenuto:</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ [nel/nei territori/o contrassegnato/i dal codice ;]</p> <p>⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾ <i>oppure</i> [nel/nei compartimento/i ;]</p> <p>sin dalla schiusa delle uova o importato come pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto, nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento;</p> <p>II.2.4. sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:</p> <p>a) che non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;</p> <p>b) attorno ai quali, in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;</p> <p>II.2.5. sono state ottenute da pollame che:</p>		

PAESE		POU (carni di pollame)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>(⁷) a) è stato macellato il (gg/mm/aaaa), o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il</p> <p>(gg/mm/aaaa);</p> <p>b) non è stato macellato nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;</p> <p>c) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall'influenza aviaria ad alta patogenicità o dalla malattia di Newcastle;</p>		
II.2.6.	<p>a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;</p> <p>b) in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto sono venute a contatto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore;</p>		
(⁸) [II.2.7.	<p>derivano da pollame da macellazione che:</p> <p>a) non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati ottenuti da un ceppo madre (master seed) del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;</p> <p>b) è stato sottoposto a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;</p> <p>c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).]</p>		
II.3.	<p>Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica di aver preso atto della direttiva 93/119/CE e che le carni descritte nel presente certificato derivano da pollame che, sia prima sia nel corso della macellazione o dell'abbattimento, è stato trattato nel macello conformemente a quanto disposto da detta direttiva.</p>		
Note			
Parte I:			
— Riquadro I.8.: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
— Riquadro I.11.: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.			
— Riquadro I.15.: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e, se del caso, il numero di serie del sigillo.			
— Riquadro I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07 o 02.08.90.			
Parte II:			
(1) Per "carni di pollame", si intendono le parti commestibili dei volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.			
(2) Barrare se la spedizione non è destinata all'importazione in Svezia o in Finlandia.			
(3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.			
(4) Barrare la dicitura non pertinente.			
(5) Inserire il nome del compartimento/dei compartimenti.			
(6) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla "N" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda la carne di pollame (POU), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 789/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, con l'esclusione di qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato sia sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.			

PAESE		POU (carni di pollame)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁷) Indicare la data/le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da pollame macellato nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 durante un periodo in cui l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o detto/detti compartimento/i.</p> <p>(⁸) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero "VI" nella colonna 5 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(⁹) Se le carni provengono da pollame da macellazione originario di un altro/altri paese/i terzo/i di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, vanno indicati, ai fini dell'importazione di tale prodotto nell'Unione, il codice (o i codici) di tale paese terzo/di tali paesi terzi o del/dei territori/o di tale/i paese/i così come quello del paese terzo in cui il pollame è macellato.</p>			
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:»</p>			

b) l'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

[di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)]

CRITERI RIGUARDANTI I VACCINI RICONOSCIUTI CONTRO LA MALATTIA DI NEWCASTLE

I. Criteri generali

1. I vaccini devono essere conformi alle norme stabilite nel capitolo relativo alla malattia di Newcastle del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
2. I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo interessato prima che ne siano ammesse la distribuzione e l'utilizzazione. Ai fini di tale registrazione le autorità competenti del paese terzo interessato si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all'efficacia e all'innocuità del vaccino. Per i vaccini importati le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempre che questi controlli siano stati eseguiti secondo le norme UIE.
3. Inoltre, l'importazione o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo interessato.
4. Prima che venga autorizzata la distribuzione, viene controllata per conto delle autorità competenti l'innocuità di ciascuna partita di vaccini, con particolare riguardo all'attenuazione o inattivazione e all'assenza di agenti contaminanti indesiderati, nonché la loro efficacia.

II. Criteri specifici

I vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre (master seed) è stato sottoposto a un'analisi che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

- a) inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l'analisi una dose di almeno 10^7 EID₅₀; oppure
- b) inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per l'analisi una dose di almeno 10^8 EID₅₀;

c) nell'allegato VII, parte C, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

- «a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus nei 30 giorni precedenti la macellazione;».